

ORIGINALE

Avv. Lucia Turin
Via Cesare Lombroso n. 42
25128 – Brescia
e-mail: turin.lucia@gmail.com
PEC: lucia.turin@brescia.pecavvocati.it
cell.: 333.3213724

ILL.MO TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorso *ex art. 14ter* e ss. Legge 27 gennaio 2012, n. 3

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Procedura prot. 13-OCC/18

O.C.C. nominato: Avv. Chiara Gardoni

Nell'interesse del:

Sig. Roberto Davi (C.F. DVA RRT 51D23 E897W), nato a Mantova (MN) a il 23.4.1951 e residente in Montichiari (BS), alla via Mantova n. 149/D, rappresentato e difeso nella presente procedura per procura in calce alla presente domanda di liquidazione del patrimonio dall'Avv. Lucia Turin del Foro di Brescia (C.F. TRN LCU 90E50 B157Q), e presso lo Studio della stessa elettivamente domiciliato in Brescia, via Cesare Lombroso n. 42, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *lucia.turin@brescia.pecavvocati.it*

PREMESSO CHE

– il Ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla Legge 27.01.2012, n. 3, così come modificata dal Decreto-legge n. 179 del 18.01.2012, per poter presentare al Tribunale competente una domanda di liquidazione del patrimonio, ricorrendone i presupposti *ex lege* e non ricorrendo cause ostative;

- in capo al Ricorrente sussiste un'incapacità definitiva a soddisfare le obbligazioni contratte;
- ai sensi dell'art. 14^{ter} Legge n. 3/2012, la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore prevede l'intervento di un Organismo di Composizione della Crisi;
- in data 5.11.2018 il Ricorrente ha presentato istanza *ex art.* 15, comma 9, Legge n. 3/2012 presso l'Organismo di Composizione della Crisi costituito in seno all'Ordine degli Avvocati di Brescia, per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, ai fini della nomina di un Professionista facente le funzioni di Organismo di Gestione della Crisi (allegato n. 2 della relazione del Gestore della Crisi);
- l'Organismo adito nominava in qualità di O.C.C. l'Avv. Chiara Gardoni, con Studio in Brescia, alla via Moretto n. 84, la quale accettava l'incarico in data 3.12.2018 (allegato n. 3 della relazione del Gestore della Crisi) all'interno della Procedura prot. 13-OCC/18, promossa dal Ricorrente;
- il Sig. Roberto Davi si impegnava da subito, personalmente e con l'assistenza professionale dei consulenti tecnici di parte Dott. Gianluigi Castagna e Dott.ssa Paola Saracino, nonché dell'Organismo di Composizione della Crisi predetto, a fornire tutto il supporto e la collaborazione necessaria per la ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale;
- l'O.C.C. incaricato verificava la sussistenza, in capo al Sig. Davi, di una situazione di sovraindebitamento intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, come una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie*

obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”

secondo le scadenze originariamente pattuite;

– il Ricorrente intende pertanto essere ammesso alla procedura di liquidazione di tutti i propri beni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14^{ter} e ss. della Legge n. 3/2012;

– il Sig. Davi ha quindi richiesto, ex art. 14^{ter}, comma 4 Legge n. 3/2012, all’O.C.C. nominato di provvedere a redigere la relazione particolareggiata, ai sensi dell’art. 14^{ter}, comma 3 della stessa legge, che si allega al presente ricorso (**Doc. n. 1**);

– il Ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14^{bis} Legge n. 3/2012.

Tutto ciò premesso il Sig. Roberto Davi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14^{ter} della L. n. 3/2012, presenta – per il tramite dello Scrivente difensore di fiducia – la seguente proposta di liquidazione del patrimonio, elaborata con il supporto e la consulenza dell’O.C.C. nominato Avv. Chiara Gardoni.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E RAGIONI

DELL’INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà brevemente ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal Sig. Roberto Davi nel corso degli ultimi anni, che lo hanno condotto all’attuale stato di sovraindebitamento; per un’analisi completa e dettagliata delle stesse ci si riporta tuttavia a quanto riferito nella relazione particolareggiata

dell'O.C.C. nonché nella “Relazione sulle cause di indebitamento”, scritta in prima persona dal Ricorrente (Doc. n. 2).

Si dica sin da subito che le cause dell'indebitamento risalgono essenzialmente ad un frequente mancato percepimento dei compensi professionali spettanti al Sig. Davi a seguito dello svolgimento della propria attività di Geometra libero professionista. Il Ricorrente è infatti iscritto all'Albo Geometri sin dall'anno 1985, con Partita IVA n. 01926560986 attribuita nel 1997 per l'attività di libero professionista e con codice ATECO n. 711230 (Attività tecniche svolte da geometri) e lo stesso esercita attualmente la propria professione in Montichiari (BS), alla via Roma n. 42 (allegato n. 5 bis della relazione del Gestore della Crisi).

La predetta situazione di mancata remunerazione dell'attività del Sig. Davi ha comportato per lo stesso l'esborso di anticipazioni ed oneri in termini di investimenti, il ricorso ai quali tuttavia – come ben rilevato dall'O.C.C. incaricato – è stato attivato in modo consapevole e proporzionato, e non certo *“per esigenze futili o di natura personale, ma al mero fine di ottemperare alle proprie obbligazioni, ovvero di proseguire e di investire nella propria attività professionale, nella ragionevole aspettativa di riuscire ad appianare i finanziamenti contratti”*; il Ricorrente confidava infatti, ragionevolmente, nell'incameramento dei compensi maturati e nella ripresa della propria attività professionale, non potendo in alcun modo prevedere l'entità e la durata della crisi che a far corso dall'anno 2009 avrebbe colpito il settore edile, settore d'elezione della propria professione.

In particolare, il Sig. Davi anticipava – in qualità di Referente del Committente nella realizzazione del complesso immobiliare “Montiblù Residence” (in Montichiari) – i compensi di numerosi professionisti incaricati

dalla società Committente Evelina S.r.l., che avrebbe dovuto rimborsare tali versamenti e remunerare l'attività del Ricorrente. La Committente veniva tuttavia a trovarsi in gravi difficoltà economiche, manifestando l'incapacità di retribuire nei tempi e nella misura pattuita i professionisti incaricati, tra i quali in particolare il Sig. Davi. Frattanto, al solo fine di corrispondere regolarmente e puntualmente i compensi ai collaboratori, il Ricorrente contraeva con la banca BCC del Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda un finanziamento di €. 100.000,00, garantito con ipoteca iscritta sull'abitazione coniugale del Sig. Davi, sita in Montichiari, alla località Piccinelle, in comproprietà con la moglie Sig.ra Lidia Collini.

Successivamente, per tentare di compensare almeno parzialmente il proprio credito nei confronti della società Evelina S.r.l., il Sig. Roberto Davi acquistava dalla stessa due immobili (un ufficio e una mansarda), siti in Montichiari, alla via Mantova; per la parte di prezzo non coperta da compensazione, il Ricorrente contraeva un mutuo fondiario della durata di diciannove anni con la Banca Popolare di Sondrio, con iscrizione ipotecaria unicamente sull'immobile ad uso ufficio. Tale acquisto veniva posto in essere, come detto, al fine di recuperare almeno parzialmente il credito maturato nei confronti della società Evelina S.r.l., nonché al fine di procurarsi un immobile da adibire a Studio professionale; la mansarda avrebbe invece dovuto essere destinata ad una immediata vendita, già in fase di trattativa all'atto di acquisto.

La crisi del mercato immobiliare e la correlata difficoltà di collocare sul mercato gli immobili realizzati da una parte, nonché la profonda crisi finanziaria che aveva colpito la società Committente Evelina S.r.l. (posta in liquidazione ed in data 12.11.2014 dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia,

Fallimento n. 330/2014 – G.D. dott. Del Porto) dall'altra, faceva sì che il Sig. Davi non rientrasse né degli importi anticipati a titolo di compenso per i collaboratori, che restavano a suo esclusivo carico, né ricevesse il compenso originariamente pattuito per l'opera professionale svolta.

A seguito – ed anche a causa – dei problemi di natura lavorativa ed economica brevemente esposti, l'equilibrio familiare del Sig. Davi veniva irrimediabilmente compromesso, tanto che nel corso dell'anno 2013 il Sig. Davi e la moglie Sig.ra Collini attuavano una separazione di fatto, successivamente formalizzata in data 19.2.2016 ed omologata dal Tribunale di Brescia in data 2.3.2016. Il contributo al mantenimento della Sig.ra Lidia Collini veniva in tal sede quantificato in €. 300,00 mensili (allegato n. 9 della relazione del Gestore della Crisi) inoltre, in ottemperanza agli accordi di separazione, l'abitazione coniugale veniva ceduta in nuda proprietà ai figli maggiorenni della coppia (Alberto ed Elisa Davi), con contestuale costituzione di usufrutto in capo alla Sig.ra Lidia Collini.

Il Ricorrente rilasciava pertanto l'abitazione coniugale nel 2013 e si trasferiva temporaneamente presso la madre, a Buscoldo (MN), in un immobile di proprietà della sorella; tale trasferimento generava però ulteriori difficoltà per lo svolgimento della propria attività lavorativa, incentrata prevalentemente in Montichiari, sicché il Sig. Davi provvedeva a modificare catastalmente la destinazione d'uso dell'immobile inizialmente acquistato come ufficio, in abitazione, e vi si trasferiva. Frattanto, in data 02.07.2014, alienava l'immobile (mansarda) oggetto di acquisto e parziale permuta con la società Evelina s.r.l. ed utilizzava il prezzo ricavato dalla compravendita come segue: a copertura dei ratei in sospeso del mutuo acceso con la Banca Popolare di Sondrio, a copertura dei ratei dei finanziamenti contratti con UBI Banca nel

corso dell'anno 2008 per esigenze di liquidità, nonché per l'acquisto di nuova attrezzatura per il proprio Studio, essenziale allo svolgimento della libera professione.

Anche in tal caso quindi, il Ricorrente mostrava diligenza, buonsenso ed assoluta buona fede nell'impiego delle proprie risorse economiche; purtroppo la correttezza usata non tutelava il Sig. Davi dallo sviluppare gravi problematiche di salute: oltre al diabete ed alla nefropatia, al Ricorrente in data 11.7.2014 veniva diagnosticata una sindrome depressiva reattiva dal Dott. Elio Botturi, che evidenziava il collegamento tra tale sindrome e le problematiche finanziarie, occupazionali e familiari del Sig. Davi, perdurante a tutt'oggi (allegati nn. 17 – 19 della relazione del Gestore della Crisi).

Le cause dell'indebitamento sono quindi da ricondursi principalmente alle problematiche lavorative ed alla sopravvenuta crisi del settore edile, in quanto i mancati introiti e le difficoltà finanziarie della società Evelina S.r.l. hanno comportato per il Sig. Davi la necessità di stipulare il citato mutuo con la BCC del Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici, e sempre la crisi del settore ed il perdurare della difficile situazione lavorativa non hanno consentito al Ricorrente di far fronte alle obbligazioni assunte sia con tale mutuo che con il mutuo successivamente contratto con la Banca Popolare di Sondrio, che rappresentano le maggiori esposizioni debitorie assunte nel corso degli anni dal Ricorrente. La situazione familiare del Sig. Davi e lo stato di salute dello stesso, aggravatosi nel 2014, hanno inoltre comportato ulteriori difficoltà all'esercizio della libera professione per il Ricorrente, con tutte le conseguenti esposte ripercussioni economiche.

Come correttamente rilevato dall'O.C.C. incaricato inoltre, le obbligazioni assunte dal Sig. Davi (in particolare i mutui contratti dallo stesso) dovevano

ritenersi ragionevolmente sostenibili per il Ricorrente al tempo della relativa assunzione, in quanto lo stesso *“anche in base al criterio della diligenza del buon padre di famiglia non poteva presagire la devastante crisi del settore”*.
Può così sinteticamente ma realisticamente affermarsi che le obbligazioni contratte dal Sig. Roberto Davi (ed in particolare il mutuo contratto con la BCC del Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici ed il mutuo successivamente contratto con la Banca Popolare di Sondrio) sono state assunte al precipuo scopo di far fronte agli impegni scaturenti dalla propria attività lavorativa ed a supporto della stessa, oltre che per far fronte alle esigenze di vita proprie e della propria famiglia.

SITUAZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE

Sussistono al momento in capo al Ricorrente le seguenti posizioni debitorie.

Crediti privilegiati:

- €. 120.179,00 nei confronti della Banca Popolare di Sondrio S.p.A.; importo garantito dall'immobile per il quale è in corso la procedura esecutiva R.G. n. 700/2018, ad oggi pendente in fase di vendita all'asta innanzi al Giudice dell'Esecuzione Dott. Stefano Franchioni del Tribunale di Brescia;
- €. 27.905,60 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di cartelle per tardivo, omesso o errato versamento di Iva ed IRAP (€. 3.914,90), Cassa Geometri (€. 23.990,70), oltre a sanzioni, interessi, diritti e aggi. Tale somma è stata inizialmente ammessa per adesione al D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni con la Legge n. 136/2018 (c.d. “Rottamazione-ter”), ma le condizioni economiche del Ricorrente hanno impedito di onorare la prima rata in scadenza al 30.11.2019, pertanto rimane dovuta per l'intero;

- **€. 16.254,85** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di cartelle per tardivo, omesso o errato versamento di Iva (€. 5.000,82), Cassa Geometri (€. 11.243,01), oltre a sanzioni, interessi, diritti e aggi;
- **€. 13.200,00** nei confronti della moglie Sig.ra Lidia Collini, a titolo di contributo al mantenimento mensile, così come stabilito nel verbale di separazione consensuale omologata in data 2.3.2016;
- **€. 11.398,75** nei confronti del Dott. Giancarlo Germani, Commercialista di fiducia del Ricorrente (si veda avviso di parcella n. 166 del 11.12.2018 – **Doc. n. 7**).

Crediti chirografari:

- **€. 26.171,00** nei confronti della AXACTOR CAPITAL; credito riferito a due finanziamenti sottoscritti con UBI Banca, successivamente ceduti alla società AXACTOR CAPITAL;
- **€. 14.599,37** nei confronti della società Confezioni Labor S.n.c. di Serina Irene & C., a titolo di canoni di locazione arretrati per lo Studio professionale dal mese di luglio 2016 al mese di settembre 2018;
- **€. 9.568,00** nei confronti della Banca Popolare di Sondrio S.p.A.;
- **€. 9.282,60** nei confronti della Credi Famiglia – Banca IFIS S.p.A., a titolo di finanziamento non garantito sottoscritto con Banco Popolare Società Cooperativa, successivamente ceduto alla Credi Famiglia – Banca IFIS S.p.A.;
- **€. 3.232,66** nei confronti della Agos Ducato S.p.A., a titolo di finanziamento non garantito;
- **€. 1.570,29** nei confronti del Condominio “Montiblù Residence”, sito in Montichiari (BS), alla via Mantova, a titolo di spese condominiali arretrate. Tale quantificazione risale al 18.3.2019;

- €. 3,20 nei confronti del Banco BPM, a titolo di residuo del rapporto di carta di credito n. 02-637689023-001;
- €. 13.500,00 nei confronti della Sig.ra Davi Fiorenza, sorella del Ricorrente, a titolo di restituzione di somme ricevute a prestito (allegato n. 4 l della relazione del Gestore della Crisi);
- €. 3.500,00 nei confronti della Sig.ra Emma Loda Rizzini, madre del Ricorrente, a titolo di restituzione di somme ricevute a prestito (allegato n. 4 l della relazione del Gestore della Crisi).

Le obbligazioni quindi assunte e non onorate dal Sig. Roberto Davi ad oggi ammontano pertanto a complessivi €. 270.365,32, di cui €. 188.938,20 privilegiati ed €. 81.427,12 chirografari (Doc. n. 3).

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal Ricorrente è reale e dimostrata sia dai fatti in precedenza riportati, nonché dalla situazione reddituale e patrimoniale dello stesso, come di seguito specificata.

a) Sintetico elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del Ricorrente

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del Sig. Roberto Davi, tra le quali si indica per completezza anche l'importo mensilmente dovuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie Sig.ra Lidia Collini, ammontano approssimativamente ad €. 21.840,00 annuali, ovvero circa €. 1.820,00 mensili.

Il conteggio di seguito proposto tiene conto inoltre del plausibile canone di locazione (quantificato in base a parametri di mercato) che il Sig. Davi sarà ben presto costretto a versare mensilmente, in quanto – come detto – l'immobile di proprietà dello stesso, sito in Montichiari (BS) alla via Mantova

n. 149/D e presso cui egli risiede, è già stato assoggettato ad esecuzione forzata all'interno della procedura esecutiva R.G. n. 700/2018, ad oggi pendente in fase di vendita all'asta innanzi al Giudice dell'Esecuzione Dott. Stefano Franchioni del Tribunale di Brescia (e di cui si chiede in questa sede la sospensione). L'immobile *de quo* dovrà pertanto necessariamente essere venduto, ad esito della suddetta procedura esecutiva ovvero – auspicabilmente – nel corso della presente liquidazione del patrimonio, rendendo così necessario per il Ricorrente reperire una diversa soluzione abitativa e sostenerne i relativi costi di locazione.

Di seguito si rappresenta schematicamente il dettaglio delle spese correnti, così come quantificate dal Ricorrente e verificate dall'O.C.C. nominato:

TABELLA SPESE MENSILI

Spese per canone di locazione dello Studio professionale	€. 500,00
Spese per canone di locazione dell'abitazione di residenza	€. 350,00
Spese per contributo al mantenimento Sig.ra Lidia Collini	€. 300,00
Spese alimentari	€. 220,00
Spese mediche	€. 120,00
Spese per utenze domestiche (tassa rifiuti, gas, energia elettrica, acqua e riscaldamento)	€. 85,00
Spese per auto (bollo, assicurazione, manutenzione carburante)	€. 60,00
Spese condominiali	€. 50,00
Spese per connessione Internet	€. 27,00
Spese telefoniche	€. 10,00
Spese per abbigliamento	€. 40,00
Spese per utenze Studio professionale (tassa rifiuti, gas, energia elettrica, acqua e riscaldamento)	€. 60,00
TOTALE SPESE MEDIE MENSILI	€. 1.822,00

b) Situazione reddituale: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle ingenti spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale del Ricorrente ad oggi, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi del Sig. Roberto Davi relativi alle annualità 2017-2019 (Docc. nn. 4, 5 e 6) è la seguente:

TABELLA REDDITI

Persone Fisiche 2019 (redditi 2018)	Persone Fisiche 2018 (redditi 2017)	Persone Fisiche 2017 (redditi 2016)
Reddito da lavoro autonomo pari ad un lordo di €. 15.267,00 corrispondente ad un netto di circa €. 12.374,00	Reddito da lavoro autonomo pari ad un lordo di €. 8.917,00 corrispondente ad un netto di circa €. 7.878,00	Reddito da lavoro autonomo pari ad un lordo di €. 9.278,00 corrispondente ad un netto di circa €. 8.219,00

Si dica peraltro che il Ricorrente non percepisce uno stipendio regolare, trattandosi di un Geometra libero professionista; tuttavia il *trend* del fatturato dell'attività lavorativa dello stesso è crescente, tant'è che il Sig. Davi ha già emesso fatture relative alla corrente annualità per la somma complessiva di €. 20.937,00. Facendo quindi riferimento a quest'ultimo parametro, da considerarsi il più attendibile, attese la maggior aderenza alla situazione attuale, il reddito lordo annuale del Ricorrente risulterebbe essere pari a circa €. 22.840,00 (corrispondente ad un netto di circa €. 16.724,00) e pertanto il reddito netto medio mensile potrebbe attestarsi intorno ad €. 1.400,00.

Si precisa inoltre che il Sig. Davi ha avviato le pratiche per beneficiare (a far data dall'anno 2020) di un seppur modesto trattamento pensionistico, maturato relativamente al periodo in cui ha svolto attività lavorativa come lavoratore dipendente; tale emolumento dovrebbe ammontare a circa €. 250,00/300,00 mensili, tuttavia si è ad oggi in attesa di informazioni maggiormente dettagliate e certe sul punto.

Appare quindi evidente che la sommatoria del reddito netto medio mensile e del trattamento pensionistico ipotizzato risulterebbero appena sufficienti a far fronte alle spese del Ricorrente, così come in precedenza specificate.

c) Elenco di tutti i beni di proprietà del Ricorrente

Il patrimonio del Sig. Roberto Davi è attualmente composto dall'immobile ove risiede, rappresentato dall'appartamento sito in Montichiari (BS), alla via Mantova n. 149/D (categoria C/A2, Foglio 60, particella 97, subalterno 117) e dal box pertinenziale (categoria C/6, Foglio 60, particella 97, subalterno 5), attualmente assoggettati alla procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 700/2018, pendente avanti all'Ill.mo Tribunale adito.

Si dica sin d'ora che il CTU incaricato nella menzionata procedura, il Geom. Carmelo Fracascio, ha quantificato il valore del compendio immobiliare *de quo* in circa €. 105.000,00, mentre – sempre in base alla perizia di stima del CTU – il valore di realizzo potrebbe attestarsi intorno ad una somma di €. 85.000,00 (Doc. n. 6); l'opportunità pertanto di procedere alla vendita del compendio immobiliare in questione all'interno della presente procedura di liquidazione del patrimonio anziché ad esito della procedura esecutiva in corso – la cui prima asta, fissata per il giorno 20.11.2019, è andata deserta – consentirebbe di garantire al contempo il rigoroso rispetto del principio della

par condicio creditorum e la massimizzazione del realizzo della vendita.

Il Sig. Roberto Davi è inoltre titolare: del Conto Corrente n. 296300-2 presso il Banco di Desio, che alla data del 7 novembre 2019 riportava un saldo attivo di €. 179,62; del Conto Corrente n. 2417X09 presso la Banca Popolare di Sondrio (relativo all'attività professionale del Ricorrente), che alla data di estinzione del 18.12.2018 riportava un saldo di €. 0,00; della Postepay Evolution n. 5333.1710.7567.5476 presso Poste Italiane, avente saldo attivo di €. 7,92 al 6.12.2019.

Il Ricorrente è anche proprietario di un autoveicolo, modello Fiat Stilo 1.9 JTD, targato CD559MX ed immatricolato nel 2002, per il quale – stante la vetustà e la conseguente impossibilità di reperire una valutazione dello stesso nelle riviste di settore – l'attribuzione di un valore non può che essere indicativa.

Nonostante l'O.C.C. incaricato abbia ritenuto di stimare tale valore approssimativamente in €. 1.400,00, si rileva che il veicolo ha un valore di mercato irrisorio ai fini della liquidazione, motivo per cui si chiede di escludere lo stesso dalla presente proposta di liquidazione del patrimonio; tale mezzo di trasporto, infatti, essendo l'unico a disposizione del Sig. Davi, è di assoluta necessità per garantire l'esercizio della sua attività professionale che – come noto – comporta continui spostamenti.

Il patrimonio del Sig. Roberto Davi comprende inoltre una serie di beni strumentali (di seguito riepilogati in tabella), ossia beni mobili necessari al consentire al Ricorrente di proseguire nell'esercizio della propria attività lavorativa, motivo per il quale si chiede espressamente che anche tali beni vengano esclusi dalla liquidazione del patrimonio.

TABELLA DEI BENI STRUMENTALI

Descrizione	Costo fiscalmente rilevante
Tavolo in vetro	225,00
Scopa elettrica MBL	62,42
Distruggi documenti DS-1	125,01
Misuratore Leica	280,00
N.2 monitor Asus	240,00
NB Asus	642,42
Plotter HP Desinjet T795	3.278,69
Stampante Epson + cassetto	1.150,00
N.1 PC4GB PT.39/10	832,50
N.1 PC DESK PT.39/10	90,83

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Alla luce delle voci di attivo patrimoniale e della situazione debitoria presentata, tenuto conto altresì delle spese sostenute e da sostenersi per la presente procedura di sovraindebitamento (comprendenti il compenso dell'O.C.C., le spese per l'assistenza legale, il compenso del nominando Liquidatore), nonché dell'importo di €. 300,00 dovuto mensilmente alla moglie Sig.ra Lidia Collini a titolo di contributo al mantenimento, l'attività del nominando Liquidatore dovrebbe consistere nella vendita del compendio immobiliare di proprietà del Sig. Davi, già soggetto a procedura esecutiva immobiliare, nel tentativo di massimizzarne il valore di realizzo.

Come correttamente evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C. nominato, si reitera la richiesta che i beni strumentali, indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale del Sig. Davi, non vengano posti in liquidazione *"poiché in caso di indisponibilità di tali beni per l'istante sarà impossibile esercitare la propria attività professionale, con conseguente pregiudizio anche per i creditori"*. L'incameramento invece, sperabilmente a breve, del trattamento pensionistico di cui sopra consentirà di assolvere almeno parzialmente alle esigenze di vita del Ricorrente.

La liquidazione del patrimonio proposta prevede quindi una durata di quarantotto mesi, ed è così strutturata:

- 1) divieto di avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive o acquisire diritti di prelazione da parte dei creditori a carico del Sig. Roberto Davi;
- 2) messa a disposizione della procedura da parte del Ricorrente del compendio immobiliare, come in precedenza specificato;
- 3) messa a disposizione della procedura da parte del Ricorrente, per la durata di quarantotto mensilità a far corso dalla data di omologazione della presente liquidazione del patrimonio, di tutte le entrate future, che gli siano derivate dall'esercizio della libera professione ovvero dal trattamento pensionistico;
- 4) accantonamento di una somma complessiva pari ad €. 21.840,00 annui, da destinarsi alle proprie esigenze di vita (ossia €. 1.820,00 mensili), per un totale di periodo pari ad €. 87.360,00;
- 5) destinazione del residuo totale, da sommarsi al ricavato della vendita dei beni indicati, al pagamento dei creditori come da piano di liquidazione da elaborarsi ad opera del nominando Liquidatore.

Tutto ciò premesso, esposto e considerato il Ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, consapevole della grave situazione di sovraindebitamento in cui versa, ritenendo che la proposta di liquidazione del patrimonio elaborata sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri creditori (sebbene solo parzialmente), avendo contemporaneamente – nel rispetto dello spirito della legge – una nuova possibilità di vita

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14^{ter} e seguenti della Legge n. 3/2012, Voglia, esperito ogni opportuno accertamento

- **in via preliminare**, disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori del Ricorrente aventi titoli o causa anteriore, e così sospendere la procedura esecutiva R.G. n. 700/2018, pendente innanzi al Giudice dell'Esecuzione Dott. Stefano Franchioni del Tribunale di Brescia;
- **in via principale**, emettere il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14^{quinq}ues della L. n. 3/2012, procedendo alla nomina di un Liquidatore e pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento conseguente.

Il Ricorrente si riserva sin d'ora di presentare domanda di ammissione al beneficio dell'esdebitazione *ex art. 14^{terdecies}* della L. n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

La presente proposta è anche depositata presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Brescia, Dott. Stefano Franchioni, affinché voglia disporre la sospensione della procedura esecutiva R.G. n. 700/2018; tale sospensione si rende necessaria anche al fine di consentire all'Ill.mo Tribunale adito di valutare la bontà della presente proposta di liquidazione del patrimonio.

Unitamente al presente ricorso si producono in allegato i seguenti documenti:

Doc. 1) relazione particolareggiata dell'O.C.C. nominato e relativi allegati;

Doc. 2) relazione sulle cause di indebitamento del Sig. Roberto Davi;

Doc. 3) elenco dei creditori del Sig. Roberto Davi;

Doc. 4) dichiarazione dei redditi 2017;

Doc. 5) dichiarazione dei redditi 2018;

Doc. 6) dichiarazione dei redditi 2019.


Con riserva di precisare ed integrare la documentazione prodotta a richiesta del Tribunale.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Brescia, lì 17.12.2019

Avv. Lucia Turin





TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 125/2019 r.g.;

vista l'istanza presentata da ROBERTO DAVI come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione dell'avv. Chiara Gardoni nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15 comma 8 legge cit.*;

visto l'*art.14-quinquies legge cit.*;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di ROBERTO DAVI nato a Mantova il 23.04.1951 e residente in Montichiari, via Mantova n. 149/D, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore l'avv. Chiara Gardoni, con studio in Brescia, via Moretto 84, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore ad utilizzare l'autoveicolo Fiat Stilo, targato CD559MX nonchè i beni strumentali all'esercizio della sua professione indicati a p. 15 del ricorso;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

l) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 20 gennaio 2020

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

